





*Con decisione 2018/593 del 16/04/2018 il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad imporre la fatturazione elettronica dal 01 luglio 2018 ed al momento fino al 31 dicembre 2021 e quindi l'introduzione di tale obbligo generalizzato pare, allo stato attuale, inevitabile.*

**Come a tutti noto, l'introduzione della fattura elettronica avrà un avvio anticipato, per gli acquisti di carburante per autotrazione e per i subappalti derivanti da filiera pubblica, al 01 Luglio 2018.**

*Le norme nazionali non sono ancora pienamente conformi, ma l'AdE ha pubblicato il 30/04/2018 le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche/Sdi (sistema di interscambio).*

*Il termine del 30 aprile non è casuale, ma sincronizzato con lo Statuto del Contribuente che prevede il divieto di introdurre nuovi obblighi se non siano trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle norme attuative (quindi tale iter risulta soddisfatto per il termine del 1 Luglio 2018)*

*In allegato si inviano comunicato stampa, circolare n. 8/E e provvedimento AdE del 30.04.2018.*

Come disposto dalla legge di Bilancio 2018, quindi, la decorrenza da luglio interesserà esclusivamente le cessioni di benzina o di gasolio per motori **nonché l'estensione al (solo) primo rapporto di subappalto/fornitura nella filiera degli appalti pubblici.**

Dal 2019, invece, l'obbligo sarà generalizzato.

**I soggetti obbligati.** Per la norma nazionale l'obbligo riguarda le fatture emesse fra soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati (*Rappresentante Fiscale o Identificazione diretta*), con eccezione per quelle emesse da minimi e forfetari. L'autorizzazione UE parla, invece, solo di quelle emesse da soggetti stabiliti (*residenti o stabili organizzazioni*) con esclusione dei soggetti in franchigia; fermo restando che l'obbligo non riguarda le fatture da/per l'estero (*per queste resterà l'obbligo dello spesometro mensile, escluse le bolle doganali*), dovrà pertanto essere chiarita la divergenza riguardante i non residenti identificati (*dubbio che riguarderebbe comunque le sole operazioni B2C considerato che per quelle B2B in reverse ex art. 17 co.2 la fattura andrebbe emessa dalla sede estera del fornitore*).

**Data emissione e ricezione.** Il provvedimento precisa che la fattura elettronica **continuerà a considerarsi emessa, ai fini dell'esigibilità, alla data indicata nel documento (C.M. 18/E/2014) ossia nel campo "data" del file XML** anche se trasmessa successivamente.

Ciò limiterà i rischi di sanzioni per tardiva emissione (*in particolare per tutti coloro che delegheranno compilazione e/o trasmissione*).

**Dal lato passivo varrà come data di ricevimento la data** indicata nella ricevuta della consegna Sdi o, a seconda dei casi, di presa visione e sarà quella rilevante per la detrazione.

**L'indirizzamento della Fattura elettronica.** Ferma restando l'impostazione già in funzione per le fatture PA (*pubblica amministrazione*) censimento presso Sdi o l'utilizzo del canale PEC; per agevolare la consegna della fattura elettronica al recapito appropriato vi sarà l'introduzione di un servizio web (sul portale Fatture e Corrispettivi) attraverso il quale l'interessato potrà abbinare la propria partita Iva al codice destinatario (Id Sdi) ovvero ad una PEC.

Tale "censimento" (*non obbligatorio*) prevarrà su quanto indicato nella fattura XML dal fornitore.



Tutti i cessionari/committenti (*non solo i consumatori finali*) avranno inoltre la **possibilità di recuperare copia informatica delle fatture ricevute (*non scartate*) in apposita “area autenticata” del sito; in tale area finiranno anche le fatture di chi non abbia comunicato al fornitore l’Id SdI o la PEC, inoltre alla stessa potranno avere accesso, attraverso il “cassetto delegato”, anche gli intermediari (*ad esempio i commercialisti*) che tengono le scritture contabili per conto dell’assistito.**

La migliore soluzione, allo stato attuale delle cose, appare quella di accesso da un unico inequivocabile punto di raccolta, che eviterà quindi, a chi si occupa delle annotazioni contabili del ciclo passivo, di dover andare letteralmente a caccia degli XML che è opportuno arrivino comunque al cliente.

E’ necessario ed opportuno anche un nuovo contatto con le rispettive case di software per comprendere sin da subito, quali strade intendono seguire per la gestione ottimale di tali adempimenti.

Seguiranno ulteriori chiarimenti non appena in possesso e verrà organizzato a breve un convegno di studio per comunicazioni ed approfondimenti in materia di fatturazione elettronica, privacy e novità di carattere fiscale di periodo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani